



Ripartizione II

Affari Istituzionali,

competenze ordinamentali e previdenza

Regione Autonoma Trentino Alto Adige

Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 3703145

Registro: RATAA



Num. Prot: 0021524/P

del: 29/12/2015

Abteilung II

Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

38122 TRENTO / TRIENT 23 dicembre 2015

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201312

e-mail: ripaist@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it

EL

PF

mf

OGGETTO / Legge regionale collegata alla legge
BETRIFFT regionale di stabilità 2016. Modifiche
all'ordinamento del personale dei
comuni e all'ordinamento dei comuni.

CIRCOLARE N. 5/EL/2015/TN

Ai Comuni della provincia di Trento
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
TONADICO (TN)

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

La legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016" pubblicata sul BUR n. 50 di data 16 dicembre 2015 (straordinario n. 2) ed entrata in vigore il giorno 17 dicembre 2015 introduce (con gli articoli 3 e 4) alcune modifiche all'ordinamento del personale dei comuni e all'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige.

[link: http://www.regione.taa.it/bur/bur_1e2.asp?numero_bu1=50&descriz=Numero Straordinario N. 2&anno_bu1=2015&carattere=]

Le modifiche all'ordinamento del personale comunale riguardano il comma 1 dell'articolo 42 e i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993 n. 4 ("Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali") e s.m..

La prima innovazione – recata dalla **lettera a) del comma 1 dell'articolo 3** della LR 27/2015 – consente l'istituzione di un (solo) posto di segretario comunale nell'ambito di più comuni associati.

Per comprenderne il senso, la disposizione deve essere letta congiuntamente a quanto prevede la disciplina provinciale di Trento sull'individuazione delle posizioni da dichiarare eccedentarie, comprese quelle dei segretari comunali, ai fini della (eventuale) applicazione del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125/2013 (prepensionamento).

La **lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 3** della LR n. 27 del 2015 sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 59 della LR n. 4/1993, recependo una richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento.

In caso di fusione di comuni viene inquadrato come titolare della nuova sede segretariale il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico.

Fin qui nulla di nuovo rispetto a quanto stabilito dall'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11.

Tuttavia, in caso di uguale qualifica, l'inquadramento non dipenderà più dal criterio "suppletivo" della maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica.

Le funzioni di segretario saranno solo temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio, fino all'espletamento di apposito concorso, cui sono ammessi i segretari dell'ente già inquadrati nella suddetta qualifica.

Tale nuova disciplina non si applica ai processi di fusione di comuni già conclusi o destinati a concludersi – con la nascita effettiva del nuovo comune già stabilita da legge regionale – entro la data del 1° gennaio 2016 (v. comma 2 dello stesso articolo 3 della LR 27/2015).

La **lettera c) dello stesso comma 1 dell'articolo 3** riguarda i casi di gestione associata della segreteria comunale.

Anche in queste ipotesi la legge regionale ha accolto una proposta formulata dal Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento. Anche nel caso di gestione associata della segreteria comunale è inquadrato come titolare il segretario avente la qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico; ma solo per la durata della convenzione. Tale è il senso del richiamo ("*...fermo restando ...*") del comma 3 dell'articolo 42 della LR 4/1993.

In caso di più segretari di uguale qualifica, le funzioni di segretario sono (solo) provvisoriamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica, secondo quanto stabilito nella convenzione. Naturalmente anche tale selezione deve ispirarsi ai criteri di imparzialità e oggettività che sono alla base della disciplina dei concorsi pubblici.

La previsione di una mera selezione si giustifica con la temporaneità della convenzione rispetto al carattere definitivo della fusione di comuni.

L'ultima modifica all'ordinamento del personale comunale – **lettera d) del comma 1 dell'articolo 3** – riporta in sede di contrattazione collettiva la definizione degli aspetti economici inerenti al rapporto di lavoro dei segretari comunali in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di gestione associata mediante convenzione e dei vicesegretari di cui al comma 1 (fusioni), dettando una disciplina di tutela del trattamento economico in godimento (con esclusione della maggiorazione derivante dall'indennità di convenzione) per la fase transitoria.

Quanto ai segretari comunali divenuti titolari di sede segretariale in esito a processi di fusione, gli stessi non mantengono l'indennità di convenzione di cui avessero goduto prima dell'istituzione del nuovo comune. Le pubbliche amministrazioni non possono infatti erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

La novella recata dal comma 1, lettera d) non si applica – in nessun caso – ai comuni della provincia di Bolzano, che per ovvie ragioni rimangono estranei ai processi di gestione associata ai sensi della legge di riforma istituzionale della provincia di Trento (v. **prima parte del comma 3 dell'articolo 3**).

Quanto alle gestioni associate tra comuni della provincia di Trento, restano escluse dall'applicazione del comma 1 lettera d) le convenzioni di segreteria già esistenti alla data di entrata in vigore della LR 27/2015 e non coinvolte in processi di gestione associata ai sensi della legge provinciale TN n. 3 del 2006. In tali casi trova applicazione il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva (v. **seconda parte del comma 3 dell'articolo 3**).

Si è già detto del comma 2 dell'articolo 3, che specifica l'ambito di applicazione della nuova disciplina recata dal comma 1, lettera b) rispetto ai processi di fusione di comuni (tale nuova disciplina non si applica ai processi di fusione di comuni già conclusi o destinati a concludersi – con la nascita effettiva del nuovo comune già stabilita da legge regionale – entro la data del 1° gennaio 2016).

Si è pure già illustrato il senso del comma 3 dell'articolo 3 (esclusione dei comuni della provincia di Bolzano; esclusione delle convenzioni di segreteria già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non coinvolte da gestioni associate ai sensi della lp TN n. 3/2006).

Riguarda invece i soli comuni della provincia di Bolzano la modifica alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. prevista dall'**articolo 4**.

La LR 10/1998 aveva limitato le forme collaborative applicabili ai comuni della provincia di Bolzano da disciplinare con la legge provinciale. Restava esclusa in particolare la possibilità di costituire un'associazione di comuni con personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata di funzioni e servizi. In termini più generali non era possibile prevedere con legge della provincia di Bolzano che i comuni esercitassero in forma associata determinate funzioni, proprie o delegate dalla stessa provincia.

L'articolo 4 estende ora ai comuni della provincia di Bolzano l'applicabilità di tutte le forme collaborative intercomunali fin qui escluse, così come già avviene per i comuni della provincia di Trento, fatta salva la peculiarità in materia di composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici, nel rispetto dei principi statutari.

La norma regionale rinvia poi, come già avviene per i comuni della provincia di Trento, alla legge provinciale per la migliore definizione di tali forme collaborative intercomunali, delle funzioni comunali esercitabili in forma associata, nonché, per ciascuna funzione, della forma o delle forme di gestione associata da utilizzare.

La modifica recata dall'articolo 4 della LR 27/2015 consentirà una maggiore diffusione delle forme collaborative tra i comuni della provincia di Bolzano, secondo le specifiche modalità che saranno individuate dalla legge provinciale.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]

